



CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

*Regno delle Due Sicilie - Carlo III - Privilegio del 20 ottobre 1744
Medaglia di bronzo al Valore Civile*

DELIBERAZIONE

COPIA

N. 181

del 09/11/2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

AGGIORNAMENTO AL PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2017-2019.

L'anno DUEMILADICIASSETTE, addì NOVE del mese di NOVEMBRE alle ore 18:30 nella Casa Comunale;

Previa l'osservanza delle formalità prescritte si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti:

		Presenti	Assenti
CARUSO ANGELO	SINDACO	X	
CASTELLANO FRANCO	ASSESSORE	X	
ACCONCIA ENIA	ASSESSORE	X	
UZZEO VINCENZO	ASSESSORE		X
ETTORRE LUCIANA	ASSESSORE	X	

Partecipa il Segretario Generale MARISA D'AMICO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, ANGELO CARUSO, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l' articolo 6, commi 1, 2, 3, 4 e 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel testo risultante dalle recenti modifiche apportate dal D. Lgs. n. 75 del 25/05/2017, così dispone:

“Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente....omissis.....

4.Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3 è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.....omissis.....

6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.”;

VISTO l' art. 6-ter del D. Lgs. 165/2001 recante “Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale” che, al comma 1, recita testualmente: “Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali”;

RITENUTO quindi che si rende necessario attendere l'emanazione di dette linee di indirizzo da parte dell' amministrazione competente, al fine di avere a disposizione tutti gli strumenti operativi per poter predisporre in modo corretto il Piano triennale dei fabbisogni di personale così come previsto all' art. 6 del D. Lgs. 165/2001 alla luce delle novità normative introdotte dal D. Lgs. 75/2017;

RICHIAMATO l'art. 39 della Legge 27.12.1997, n. 449, e ss.mm.ii., al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse e per il migliore funzionamento degli uffici, ha introdotto la programmazione del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2.4.1968, n. 482;

CONSIDERATO che l'articolo 91 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, stabilisce che nell'ambito dell'ente locale, ai fini di funzionalità ed ottimizzazione delle risorse *"gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata al contenimento della spesa per il personale"*, così come già previsto dal comma 102 dell'art 1 della Legge 20 Dicembre 2004 n. 311;

RICHIAMATO l'art. 89, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, che stabilisce, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, che i Comuni, le Province e gli altri Enti locali, nel rispetto dei principi fissati dalla legge stessa, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di servizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

VISTO l'art. 92 – *Rapporti di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale* del D.Lgs. n. 267/2000;

CONSIDERATO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 7.7.2017 è stato approvato il Piano del fabbisogno del personale per il triennio 2017 – 2019, con annesso elenco annuale 2017;

ATTESO che i commi 557, 557-bis e 557-ter dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*Legge finanziaria 2007*), così come modificati dall'art. 16, comma 1, della legge n. 160/2016, contengono la disciplina vincolistica in materia di spese di personale, prevedendo che:

- ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti *"assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia"* (comma 557);
- costituiscono spese di personale anche quelle *"sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati o comunque facenti capo all'ente"* (comma 557-bis);
- in caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale scatta il divieto di assunzione di cui all'art. 76, comma 4, del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6/8/2008, n. 133 (comma 557-ter);

CONSIDERATO che, in relazione ai limiti alla spesa del personale, l'art. 3, comma 5-bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, ha specificato che ai fini della determinazione della spesa per il personale, in applicazione dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006, a decorrere dall'anno 2014 gli Enti Locali assicurano, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione (Triennio 2011 – 2013);

CHE:

- il comma 5, art. 3, del citato D.L. stabilisce che le amministrazioni locali coordinano le politiche assunzionali delle aziende partecipate, istituzioni e società partecipate, al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spesa di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dall'art. 18, comma 2-bis, del D.L. n. 112/2008;

- tale ultima disposizione è stata modificata dalla Legge n. 59/2014, di conversione del Decreto Legge n. 66/2014, che ha previsto che gli enti controllati si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni, sulla base degli atti di indirizzo dell'Ente controllante, con cui si definiscono specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto controllato opera;

PRESO ATTO che:

- l'articolo 11 del D.L. n. 90/2014, convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, ha introdotto alcune rilevanti disposizioni per il personale degli Enti Locali innovando gli articoli 90 e 110 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, ed introducendo disposizioni in materia di utilizzo delle forme di lavoro flessibile;
- in particolare, il comma 4-bis stabilisce che le limitazioni di cui all'articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, non si applicano agli Enti che siano in regola con gli obblighi normativi di contenimento della spesa del personale di cui ai commi 557 e 562 della Legge n. 296/2006;
- i Comuni soggetti al patto di stabilità interno che hanno garantito la costante riduzione della spesa del personale, non sono più soggetti all'obbligo di rispettare, per le assunzioni con contratto a tempo determinato, di collaborazione coordinata e continuativa, di formazione lavoro e altri rapporti formativi, di somministrazione e lavoro accessorio, il 50% della corrispondente spesa sostenuta nel 2009;

VISTA la Delibera n. 2/2015 della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie, in ordine ai limiti che hanno gli enti che rispettano i vincoli in materia di spese di personale, in materia di lavoro flessibile dopo le modifiche del D.L.90/2014 all'art. 9, comma 28, con cui testualmente e definitivamente si chiarisce:

“Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28”;

CONSIDERATO CHE l'art. 16, comma 1-quater della Legge n. 160/2016, testualmente recita: *“All'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: “Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;*

RITENUTO necessario, al fine di assicurare il mantenimento di adeguati livelli quantitativi e qualitativi dei servizi pubblici nel periodo invernale di maggiore affluenza turistica, dover ricorrere all'assunzione a tempo determinato e part time (24 ore) di n. 3 unità nel profilo professionale “Agente di Polizia Locale” – Cat. C – Posizione economica C1 - per esigenze di carattere strettamente stagionale, indicativamente dal 7.12.2017 al 10.01.2018, mediante l'utilizzo della graduatoria approvata con Determinazione dirigenziale n. 264, in data 13/07/2017, a seguito dell'espletamento della procedura selettiva per la formazione di una graduatoria per assunzioni stagionali;

RICHIAMATI:

- l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 165 2001, così come novellato dal D.L. n. 101/2013, che prevede che tutte le PA, *“per prevenire fenomeni di precariato sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato”*, in quanto assumendo con contratti a tempo determinato i vincitori di concorso per posti a tempo indeterminato, si limitano fenomeni di precariato;

- la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.5/2013, spiega inoltre che le amministrazioni *“piuttosto di indire procedure concorsuali a tempo determinato, devono attingere, nel rispetto ovviamente dell’ordine di posizione, alle loro graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato”*;

DATO ATTO che non vi sono presso questo Ente graduatorie vigenti per il profilo richiesto;

CONSIDERATO CHE;

- in relazione ai limiti di spesa del personale previsti dai commi 557 e seguenti della Legge n. 296/2006, si dà atto del rispetto dei vincoli, come si desume da apposita certificazione agli atti;
- risulta rispettato il limite di cui all’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell’art. 11, comma 4-bis, del D.L. n. 90/2014, non comportando la presente programmazione il superamento del limite massimo della spesa sostenuta nell’anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28, come da documentazione agli atti;

ATTESO che:

- l’articolo 1, comma 762, della legge n. 208/2015, ha previsto che le norme finalizzate al contenimento della spesa del personale che fanno riferimento al patto di stabilità interno si intendono riferite, ora, al pareggio di bilancio;
- l’Ente ha rispettato nell’anno 2016 i vincoli del pareggio del bilancio di cui alla Legge 28.12.2015, n. 208;
- l’Ente ha trasmesso, con modalità telematiche, alla Ragioneria Generale dello Stato l’attestazione del rispetto del vincolo del pareggio di bilancio entro il 31/03/2017 (Legge n. 232/2016);
- la dotazione organica è stata rideterminata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 09/06/2017, ai sensi dell’art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001;
- con Deliberazione della Giunta Comunale sono state verificate eventuali eccedenze di personale;
- con Deliberazione della Giunta Comunale è stato approvato il Piano delle azioni positive in materia di pari opportunità di cui all’art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 198/2006 e art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001;
- è stata attivata la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti di cui all’art. 27 del D.L. n. 66/2014;
- sono stati approvati il Bilancio di previsione 2017/2019 ed il Rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2016 ed inviati i dati relativi a tali documenti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui al D.L. n. 113/2016;
- sono stati approvati il Piano della performance ed il DUP 2017 – 2019;
- sono stati pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente i dati relativi agli indicatori trimestrali di pagamento;

VISTI:

- l’articolo 1, commi dal 418 al 430 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- la Circolare della Funzione Pubblica n. 1/2015;
- la Legge n. 160/2016;

ATTESO che la presente proposta assicura il contenimento della spesa di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione (Triennio 2011 – 2013);

RITENUTO, sulla base dei presupposti di diritto e di fatto citati, di dover approvare gli aggiornamenti al Piano del Fabbisogno del personale per il Triennio 2017 - 2019;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 18.02.2017, di ricognizione di eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 183/2011, con cui si prende atto che nel Comune di Castel di Sangro non risultano esuberanti di personale;

PRESO ATTO che l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 242 del decreto legislativo n. 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni;

PRECISATO che la proposta di aggiornamento del Piano del fabbisogno del personale per il triennio 2017/2019, così come formulata, è compatibile con l'obbligo di contenimento del tetto di spesa in materia di spesa del personale di cui all'art.1, comma 557, della legge 296/2006 e ss.mm.ii. e con tutte le altre prescrizioni dettagliate in questo atto in tema di spesa di personale;

VISTI:

- o il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- o il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.
- o i vigenti CCNL Comparto Regioni – Autonomie Locali;
- o il parere favorevole reso dall'Organo di revisione economico – finanziario;
- o il parere favorevole reso dal Segretario generale in ordine alla “regolarità tecnica” ed il parere favorevole di “regolarità contabile” reso dal Funzionario Responsabile del Settore II, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267;

Con votazione favorevole unanime, resa nelle forme di legge,

DELIBERA

Con richiamo alle premesse,

1. **DI APPROVARE**, per le motivazioni in premessa, gli aggiornamenti al Piano del Fabbisogno del personale per il Triennio 2017 – 2019 ed al Piano annuale 2017, come da allegato “A” alla presente deliberazione;
2. **DI DARE ATTO** che l'Ente assicura, nell'ambito della presente programmazione triennale del fabbisogno del personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del Triennio 2011 – 2013;
3. **DI DARE ATTO** che la spesa relativa viene impegnata nei capitoli di competenza del bilancio 2017 - 2019 che presentano la necessaria disponibilità;
4. **DI DEMANDARE** al Responsabile del Settore Interessato l'adozione degli atti consequenziali al presente e la eventuale rimodulazione del periodo di riferimento, ai sensi delle norme vigenti in materia;
5. **DI DARE ATTO** che del contenuto del presente provvedimento è data comunicazione alle Organizzazioni Sindacali, ai sensi dell'articolo 7 del vigente C.C.N.L. Regioni-Autonomie Locali 01.04.1999;

Infine, con separata ed unanime votazione,

DELIBERA

di dichiarare la presente urgente e, pertanto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

ALLEGATO "A"**PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2017– 2019
ED ELENCO ANNUALE 2017 - AGGIORNAMENTI**

ANNO 2017

CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	UFFICIO AREA	AZIONE PIANO	DECORRENZA
C	n. 3 Agenti di polizia Locale – part time (24 ore) per esigenze di carattere strettamente stagionale	Settore V – Polizia Locale	Attingimento da graduatoria per esigenze stagionali approvata con Determinazione n. 264/2017	Dal 7/12/2017 Al 10/01/2018

ANNO 2018

CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	UFFICIO AREA	AZIONE PIANO	DECORRENZA
------------------	------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------

ANNO 2018

CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	UFFICIO AREA	AZIONE PIANO	DECORRENZA
------------------	------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------

Il Presidente
F.to Angelo Caruso

L'Assessore Anziano
F.to Castellano Franco

Il Segretario Generale
F.to Marisa D'Amico

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a norma dell'art.124 - 1° comma - del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e precisamente dal 15/11/2017 al 30/11/2017.

Castel di Sangro, addì 15/11/2017

Il Responsabile del Settore
F.to (Davide D'Aloisio)

COPIA

La presente è COPIA CONFORME all'originale esistente in archivio.

Castel di Sangro, addì 15/11/2017

Il Responsabile del Settore
(Davide D'Aloisio)